



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9196/2021, promossa da:

PITTAU Monica, nata a San Gavino Monreale (CA) il 11.06.1982 (C.F.: PTTMNC82H51H856D), e residente a Chivasso (TO), Via Ivrea 16/Bis Sc. 1 Int. 1, nella sua qualità di figlia orfana e, dunque, erede legittima, del Sig. Pittau Luigi Angelo, nato a Perdasdefogu (NU) il 20.06.1950 e deceduto in data 15.10.2010, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F. BNN ZEI 68H20 H501I), del Foro di Roma e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucas Barbesino, con studio in Torino, Via Guidobono n. 1, giusta procura allegata in atti;

-attrice-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.80425650589), in persona del Ministro "pro tempore", per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F. 90101970012), domiciliataria in Via Arsenale n. 21;

-convenuto-

Oggetto: risarcimento danni da esposizione amianto.

Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 14.12.2023



Per parte attrice, come da note scritte del 05.12.2023:

“affinché l’Ill.mo Tribunale di Torino adito, IV Sez. Civ., in persona del Giudice designato, Dott.ssa Paola Demaria, previa richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l’ammissione della CTU contabile per l’accertamento della quota di lucro cessante a favore dell’attrice, giusta Ordinanza del 01/04/2022, nel merito, in accoglimento delle domande di parte attrice, iure proprio e iure hereditario, condanni il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento integrale dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, patiti e patienti dall’odierna attrice, iure proprio e iure hereditario, alla luce delle deduzioni e dei fatti costitutivi che sono risultati non contestati specificamente, ex art. 115 co. 1 c.p.c., e 167 c.p.c. (come rilevato anche dal Sig. Giudice nell’ordinanza dell’01.04.2022, che si intende qui riscritta, ai fini della quantificazione dei danni, anche quelli patrimoniali, futuri, per i quali come già chiarito rileva la non contestazione), e perciò stesso con quantificazione dei danni, compresi quelli patrimoniali futuri, come in atti, ovvero per l’importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre ad interessi e rivalutazioni.

Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.

Si chiede che la causa venga assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”;

Per parte convenuta, come da note scritte del 05.12.2023:

“In via preliminare e pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle domande proposte iure hereditatis.

In via subordinata, nel merito respingersi le domande ex adverso proposte per intervenuta prescrizione e comunque perché infondate.



Con vittoria delle spese di lite”.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20.04.2021, la Sig.ra Pittau Monica, in proprio e quale erede legittima del *de cuius* Pittau Luigi Angelo, conveniva in giudizio il Ministero della Difesa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, *iure proprio* e *iure hereditatis*, in conseguenza del decesso del padre.

Esponeva parte attrice, invero, che il defunto genitore, Pittau Luigi Angelo, era stato un militare a suo tempo arruolato volontario del CEMM (Corpo Equipaggi Militari Marittimi) presso Mariscuola La Maddalena in qualità di allievo meccanico per la ferma di anni 6, a far data dal 01.01.1967, congedato per fine ferma a decorrere dal 01.01.1973 (cfr., documento matricolare allegato alla relazione istruttoria dello SMM).

Affermava, altresì, come il decesso del *de cuius*, avvenuto il 15.10.2010, fosse da porre in relazione causale con l'esposizione ad asbesto, avvenuta durante il servizio da quest'ultimo prestato dal 1967 al 1973, a bordo di un'unità navale della Marina militare.

Per tali ragioni, l'attrice agiva in giudizio per ottenere: 1) *iure hereditatis*, il risarcimento del danno biologico conseguente alla lesione dell'integrità fisica subita dal signor Pittau (domanda poi limitata al solo danno biologico terminale e catastrofe), nonché del danno patrimoniale conseguente al mancato reddito che il defunto padre avrebbe potuto percepire; 2) *iure proprio*, il risarcimento dei danni sofferti dalla stessa Pittau Monica in conseguenza della perdita del padre, non solo in ragione della irrimediabile lesione del rapporto parentale, ma anche in conseguenza del pregiudizio patrimoniale subito per lucro cessante.

Costitutosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2021, il Ministero della Difesa denunciava, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, sempre in via preliminare e pregiudiziale, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle domande proposte *iure hereditatis* dalla sig.ra Monica Pittau. Nel merito, parte convenuta sollevava



l'eccezione di *compensatio lucri cum danno*, dovendo scomputarsi quanto già *ex adverso* percepito in ragione dell'attribuzione dei benefici previdenziali previsti dal dpr n. 243/2006, e chiedeva respingersi le domande *ex adverso* proposte per intervenuta prescrizione e, comunque, per infondatezza.

Assegnati, all'esito della prima udienza di comparizione, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti - nel rispetto dei termini loro concessi - depositavano le memorie istruttorie.

Quindi, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria - fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza figurata del 14.11.2023, nel corso della quale le parti rassegnavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Sulla giurisdizione del G.O.

Richiamata l'ordinanza pronunciata dal giudice in data 26.10.2021 con riguardo alla prospettata nullità dell'atto di citazione per contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità (ordinanza che si condivide in pieno), occorre preliminarmente osservare - quanto al denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento *iure hereditatis* - come l'eccezione non sia meritevole di accoglimento.

Invero, poiché il defunto Pittau Luigi Angelo era un militare in ferma sessennale, la posizione giuridica di costui non risulta inquadrabile nel rapporto di pubblico impiego, sicché deve ritenersi che la giurisdizione relativa alle controversie promosse nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale spetti al G.O.

Sul punto, va precisato come, con una recente ordinanza pronunciata a SS.UU. (n. 1393 del 18.01.2022, Rv. 663718 - 01), la Corte di Cassazione abbia ribadito il principio di diritto - già affermato con sentenza n. 3040 del 08/02/2013 (Rv. 625008 - 01) sempre dalle SS.UU. - secondo cui *"il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un*



mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione; ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". Peraltro, la fattispecie all'esame della Suprema Corte aveva ad oggetto vertenza analoga a quella che ci occupa, in quanto relativa al diritto - trasferito "iure hereditatis" - al risarcimento del danno tanatologico subito da un militare per le sofferenze patite in ragione della crescente consapevolezza dell'imminente decesso, a seguito della contrazione di un linfoma di Hodkin in conseguenza dell'impiego di uranio impoverito durante un'operazione militare all'estero.

Ritiene il Tribunale che tale principio di diritto sia applicabile in via estensiva anche alla fattispecie in esame, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato (che evidenzia come il Pittau non fosse impiegato nella Marina Militare per il servizio di leva obbligatorio, ma piuttosto in arruolamento volontario) - il militare "arruolato volontario" per la ferma di sei anni (e, quindi, in ferma prefissata) deve essere inquadrato tra i militari in servizio temporaneo, come tali non inseriti in un rapporto di pubblico impiego ma in un rapporto di servizio correlato alla durata della ferma medesima e, pertanto, a tempo determinato.

Del resto, la giurisdizione del giudice ordinario è confermata anche dalle pronunce adottate dal giudice del lavoro, in primo (sent. 1598/2018) e secondo grado (sent. 918/2019), proprio nell'ambito della vicenda in oggetto, con le quali l'Autorità Giudiziaria Ordinaria ha statuito sull'equiparazione di Pittau Luigi Angelo alle vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, legge 266/2004; sulla sussistenza del nesso di causa tra l'esposizione ad amianto in occasione dell'attività prestata nel periodo di arruolamento per fermo sessennale e la patologia di mesotelioma pleurico che ne ha causato il decesso; nonché, ancora,



sulla questione relativa al riconoscimento o meno ai familiari del deceduto del diritto alla erogazione dei benefici assistenziali previsti *ex lege*.

Ne discende che sulle domande oggetto del presente giudizio la giurisdizione appartiene al G.O.

2. Sull'eccezione di prescrizione.

L'attrice agisce in proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale da lucro cessante, nonché *iure hereditatis* (secondo la quota di spettanza per legge, *ex art. 581 c.c.*) per il risarcimento del danno biologico terminale e catastrofe sofferto dal *de cuius* Pittau Luigi Angelo, oltre che per quello conseguente al mancato reddito che avrebbe potuto percepire fino al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età.

Ora, limitatamente alla domanda risarcitoria svolta da Pittau Monica *iure proprio* per ottenere il risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale con il padre e del danno patrimoniale da lucro cessante, il Ministero della Difesa ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'esponente sostenendo come, a fronte del decesso del signor Pittau Angelo Luigi - avvenuto il 15.10.2010 (a seguito di mesotelioma epitelioromorfo diagnosticato nell'agosto 2009) - parte attrice avesse interrotto la prescrizione solo con diffida del 24 luglio 2020 e, quindi, tardivamente poiché "*l'azione risarcitoria iure proprio di carattere extracontrattuale si prescrive in 5 anni dall'evento lesivo...*".

Al riguardo, deve anzitutto osservarsi come il termine prescrizione dovrà farsi decorrere dal momento della morte del Sig. Pittau con riferimento alle pretese fatte valere *iure proprio* dall'attrice (conclusione che vale anche per i diritti risarcitori azionati *iure hereditatis*, su cui tuttavia non vi è questione).

Invero, si consideri che, con riferimento al danno derivante dalla lesione del rapporto parentale, il diritto al risarcimento è sorto solo con l'intervenuto decesso del congiunto - che costituisce il danno evento rispetto alla domanda *iure proprio* - e non avrebbe potuto essere esercitato se non a decorrere da tale



evento, essendo del tutto irrilevante sia il momento della esposizione all'amianto, sia quello dell'effettiva conoscenza o conoscibilità delle conseguenze dannose che ne sono derivate (v. a tal proposito cfr. Cass. n. 1566/19).

Ciò chiarito, deve tuttavia osservarsi come la prescrizione sia di 14 anni in quanto, nei riguardi del familiare che lamenta la lesione del diritto al rapporto parentale, il decesso del congiunto per esposizione ad amianto integra la fattispecie criminosa di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; fattispecie che, in quanto tale, si prescrive appunto - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157, sesto comma, e 589, secondo comma, c.p. - in 14 anni.

Tale termine deve ritenersi applicabile all'azione promossa nel presente giudizio da Pittau Monica in ragione del disposto del terzo comma dell'art. 2947 c.c., atteso che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni (primo comma), salva l'applicabilità anche all'azione civile della prescrizione più lunga allorquando il fatto è considerato dalla legge come reato (terzo comma).

Ora, poiché il decesso di Pittau Luigi Angelo è avvenuto in data 15 ottobre 2010, va da sé che il diritto al risarcimento del danno vantato da Pittau Monica non possa ritenersi prescritto.

3. Sull'an della pretesa risarcitoria.

Sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilità del Ministero della Difesa ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri militari dalle conseguenze dell'esposizione all'amianto.

È certo che il giudice civile può porre a base del proprio convincimento anche le prove raccolte in altri giudizi, celebrati fra le stesse parti o anche tra parti diverse, ivi compresi gli elementi di prova desumibili dagli atti di indagine compiuti nel procedimento penale, quando tali atti siano acquisiti nel giudizio



della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie.

Da tali atti risulta che il signor Pittau Luigi Angelo aveva prestato servizio per la Marina Militare per un periodo di sei anni con la mansione di tecnico meccanico di macchine navali (nello specifico, come addetto conduttore e manutentore di caldaie e turbine a vapore e di tutti gli asservimenti), di cui un anno trascorso a bordo della nave Centauro, e che, per tale ragione, in relazione al servizio prestato, doveva essere considerato soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, legge 266/2004.

Più in particolare, la sentenza n. 1598 del 2018 emessa dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha accertato, sulla base della relazione peritale redatta dal CTU Ivo Pavan, nonché degli atti del procedimento penale (R.G.N.R. 15150/2009 Proc. Padova), la sussistenza del nesso di causalità tra le attività svolte dal *de cuius*, l'esposizione del Pittau ad amianto e la grave patologia che ne ha causato il decesso, patologia (mesotelioma pleurico) contratta nello svolgimento del servizio in favore dell'amministrazione della difesa, cui è stato addebitato il non aver adottato le necessarie cautele idonee a prevenire il rischio derivante dall'esposizione a contatto con l'amianto da parte del militare, poi effettivamente deceduto per detta malattia in data 15 ottobre 2010.

La pronuncia di primo grado è stata, poi, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, n. 918 del 2019, sia con riferimento al fatto che il Pittau fosse da considerare soggetto equiparato alle vittime del dovere, sia con riguardo all'accertamento dell'evento e alla sussistenza del nesso causale tra l'evento stesso (morte del Pittau per mesotelioma) e la rilevante esposizione ad amianto subita dal Pittau negli anni in cui costui aveva prestato servizio presso la Marina militare italiana (esposizione corroborata dalle concordi dichiarazioni rese dall'ex sottufficiale Giovanni Baglivo dall'ex sottufficiale Cosimo Petruzzi e dall'elettricista navale Antonio De Felice).

Invero, con specifico riferimento al profilo della sussistenza del nesso causale tra l'accertata esposizione all'amianto e la patologia che ha determinato il



decesso del signor Pittau, la Corte d'Appello di Torino ha fatto proprie, condividendole integralmente, le conclusioni della espletata c.t.u. medico legale secondo cui *“il decesso del Luigi Angelo Pittau è stato causato dal mesotelioma pleurico maligno diagnosticatogli nel 2009. L'esposizione all'asbesto subita dal Pittau durante il servizio di leva nella Marina Militare Italiana dall'1.9.1966 al 31.12.72 è da considerarsi quale causa sufficiente, o almeno quale causa preponderante, del mesotelioma. L'eventuale virgola e non documentata, esposizione all'asbesto subita dal Pittau successivamente al servizio di leva è da considerarsi al più quale concausa non preponderante del mesotelioma”*.

Peraltro, tali statuizioni dell'autorità giudiziaria, che costituiscono il presupposto fondante della pretesa risarcitoria avanzata - sia *iure proprio* che *iure hereditatis* - dall'attrice, risultano coperte dal giudicato e, quindi, divenute irrevocabili e, per l'effetto, pienamente opponibili a parte convenuta (che aveva partecipato ai relativi giudizi).

Del resto, sotto tale profilo, la responsabilità del Ministero della Difesa non è stata in alcun modo contestata, se non genericamente, dalla convenuta la quale si è limitata a rilevare come parte attrice non abbia fornito alcuna indicazione precisa sulle successive tipologie di *“...impiego del SGT (cong.) Luigi Angelo Pittau, dopo il congedo dalla vita militare avvenuto il 01/01/1973”*.

Ma, in proposito, rileva in via assorbente quanto già statuito dalla richiamata sentenza di secondo grado, secondo cui l'eventuale esposizione all'amianto da parte del Pittau (che, giova comunque ripeterlo, non risulta affatto documentata, né provata) successivamente al periodo di arruolamento in Marina Militare 1966-1972 sarebbe da considerare al più quale concausa non preponderante del mesotelioma.

Dunque, in applicazione della regola del *“più probabile che non”* (la quale implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicchè, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di



conferma logica superiore all'altra), deve senz'altro ritenersi provata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Difesa per non avere impedito l'esposizione professionale del Pittau a polveri e fibre di amianto e ad altri fattori cancerogeni e, ancora, per non aver adottato alcuna misura antinfortunistica (si vedano, in proposito, le dichiarazioni rese dal Baglivo, dal Petruzzi e dal De Felice), nel rispetto delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca, dovendo tenersi conto che l'asbestosi era conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455, quale malattia da inalazione da amianto, potenzialmente mortale e, comunque, sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita, se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.

4. Sul danno *iure hereditatis*: il danno biologico terminale.

In relazione al risarcimento dei danni da riconoscere *iure hereditatis*, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento *iure successionis* del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico "vita" un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile' (Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015).

D'altro canto, i giudici di legittimità hanno affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, il pregiudizio subito dalla vittima è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di "danno biologico terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità



temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. n. 17577/2019).

Invero, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva *quodam tempore* e poi deceda a causa della gravità delle medesime lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine invalidità, sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) durante il decorso di una malattia o permanente che invece residua dopo la cessazione d'una malattia (invalidità permanente).

L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (n. 32372/2018; n. 5197/2015) e da siffatti presupposti non si può prescindere ai fini della liquidazione al danno alla salute che è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale", ai sensi dell'art. 138 cod. ass.

Da ciò discende che la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protrato.

Nella fattispecie che ci occupa, l'attrice ha domandato, *pro quota*, il risarcimento *iure hereditatis* del danno biologico patito dal genitore.

Applicando i suddetti principi al caso specifico e tenuto conto che la stessa definizione terminale esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso -



tanto che le stesse tabelle milanesi richiamate da parte attrice suggeriscono (pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili) l'individuazione di un numero massimo di giorni convenzionalmente stabilito in 100 - deve essere riconosciuto all'attrice il risarcimento *pro quota* del danno terminale sofferto a partire dal ricovero del 08.01.2010 (in ragione dello stato di avanzamento della malattia, non regredita neppure dopo l'intervento chirurgico di decorticazione polmonare, e della comparsa di metastasi, rendendo necessari trattamenti chemioterapici) fino al giorno del decesso del *de cuius* (avvenuto in data 15 ottobre 2010) con diagnosi di mesotelioma pleurico, periodo complessivo di 250 giorni.

In mancanza di criteri stabiliti dalla legge per la quantificazione del danno in discorso, l'adozione della regola equitativa contenuta nell'art. 1226 c.c., deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo non sostenibile né rispondente ad equità che danni di analoga tipologia possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari.

Si reputa comunemente che tale uniformità di trattamento sia garantita innanzitutto dal riferimento al criterio di liquidazione adottato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), sia per l'ampia diffusione sul territorio nazionale che per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 3 Cost., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

Nel caso di danno terminale, l'ultima versione delle tabelle milanesi che si occupa di tale voce di danno (anno 2021) contempla per i primi tre giorni un risarcimento massimo di euro 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabile), che proprio in quanto comprensivo di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale



patito dalla vittima in quel lasso di tempo, esclude la possibilità di liquidare il danno biologico temporaneo ordinario, che rimane quindi assorbito.

A partire dal quarto fino al centesimo giorno, la valutazione giornaliera del danno è invece personalizzabile (con un aumento fino al limite del 50% dei valori espressi nella tabella), in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento patito dal danneggiato, con individuazione del valore del quarto giorno in 1.000,00 euro, progressivamente diminuito in modo tale da giungere, alla fine del periodo, al valore di 99,00 euro, pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (99,00 euro, appunto, da considerare anche per il periodo successivo al 100esimo giorno).

Nel caso di specie, per i 250 giorni (dal 08 gennaio sino al 15 ottobre 2010) intercorsi tra il ricovero presso il reparto oncologico della struttura ospedaliera San Giovanni Antica Sede ed il decesso del *de cuius* va riconosciuto un risarcimento che appare congruo quantificare nella misura di euro 111.393,75 (così determinata: euro 30.000,00 per i primi 3 giorni; euro 53.235,00 per il periodo dal quarto al centesimo giorno, con aumento per la personalizzazione al 25%, pari ad euro 13.308,75, in considerazione delle verosimili elevate sofferenze fisiche patite durante la degenza ospedaliera ed i successivi trattamenti subiti dal Pittau, quali risultano dalla documentazione medica posta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio, proprio in ragione del progredire della malattia e dei relativi sintomi, nonché del patema d'animo che avrà caratterizzato tale ultimo periodo della sua esistenza nella inevitabile acquisizione, secondo *l'id quod plerumque accidit*, della consapevolezza dell'inesorabile approssimarsi della morte; euro 14.850,00 per il periodo successivo).

Sulla somma così ricavata, pari ad € 111.393,80 (per arrotondamento), già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (15.10.2010) e rivalutazione di anno in anno secondo gli



indici Istat dal fatto al soddisfo, per l'importo finale di 128.265,70 (per arrotondamento).

Detto importo va suddiviso tra l'attrice e gli altri congiunti, di cui la quota di 2/9 alla Sig.ra Pittau Monica secondo le norme della successione ereditaria legittima ex art. 581 c.c., in concorso con la madre (Sig.ra Iavzeva Tamara), l'altra sorella (Sig.ra Pittau Marina) e il fratello (Sig. Pittau Francesco Alessandro).

In definitiva, la quota di pertinenza dell'attrice è pari ad euro 28.503,50 (per arrotondamento), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

5. Segue: sul danno (*iure hereditatis*) patrimoniale.

L'attrice ha, poi, domandato il risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. Pittau Luigi Angelo in conseguenza del mancato percepimento del reddito annuale, pari ad euro 42.000,00 (ossia euro 3.000,00 mensili circa per 14 mensilità) in conseguenza del prematuro decesso del padre per mesotelioma, avvenuto all'età di sessant'anni.

Quindi, tenuto conto del reddito annuale percepito e di un'aspettativa di vita media fino ad 85 anni, l'attrice ha quantificato il reddito ulteriore che il Pittau avrebbe ancora percepito in vita in euro 1.050.000,00 (ovvero in euro 840.000 qualora si volesse considerare una riduzione, all'ottanta per cento, della retribuzione percepita a seguito del pensionamento), chiedendo la liquidazione del relativo danno per l'importo di cui sopra, in qualità di erede legittima del defunto e, quindi, in misura pari a 2/9.

In diritto, occorre preliminarmente osservare come, in astratto, possa certamente configurarsi il danno da compromissione delle aspettative ereditarie, in conseguenza della perdita delle elargizioni che sarebbero state erogate al congiunto e che ne avrebbero incrementato il patrimonio personale.

Ciò, invero, può tradursi in un danno patrimoniale in capo agli eredi testamentari o legittimi della vittima, i quali potrebbero patire un pregiudizio pari alla minore consistenza dell'asse ereditario loro pervenuto *iure successionis*



in conseguenza della interruzione forzata del processo di accumulazione del risparmio da parte del *de cuius*.

Senonché, deve ritenersi che il riconoscimento di un tale pregiudizio presupponga, da un lato, la prova che la vittima godesse di un reddito ampiamente superiore a soddisfare le esigenze di vita sue e dei familiari conviventi; e, dall'altro, la prova di una certa propensione al risparmio da parte del *de cuius*, così da indurre ad affermare che, se la vittima fosse sopravvissuta, il patrimonio si sarebbe costantemente e progressivamente accresciuto e così da consentire al giudicante di calcolare un'aliquota di tale risparmio.

Orbene, nella fattispecie in esame parte attrice non ha allegato, sotto tale profilo, alcun fatto costitutivo da porre a fondamento della domanda, né ha dedotto istanze istruttorie e neppure ha fornito, comunque, un qualche elemento utile per comprendere quali fossero le esigenze di vita - sue e del suo nucleo familiare - cui il *de cuius* doveva far fronte mensilmente (essendo, a tal fine, evidente che dal reddito annuo devono essere certamente detratte diverse voci, quali il complessivo carico fiscale sopportato, le imposte per prestazioni e servizi, le spese per la produzione del reddito, la quota *sibi* e quella destinata al coniuge convivente: tutti aspetti in relazione ai quali l'attrice ha omesso qualsivoglia deduzione).

Analogamente, parte attrice non ha debitamente allegato e provato alcun elemento di giudizio idoneo ad affermare che il padre avesse (e, nel caso, in quale misura) una certa propensione al risparmio; ovvero, ancora, a ritenere che tale propensione al risparmio sarebbe rimasta invariata ed immuta, ove questi fosse rimasto in vita.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di elementi seri ed oggettivi sulla base dei quali determinare, anche in via approssimativa, quale potesse essere l'aliquota di risparmio e di quanto il patrimonio della vittima si sarebbe proporzionalmente accresciuto.



6. Sul danno *iure proprio*: il danno parentale.

Venendo ora alla disamina dei danni non patrimoniali il cui ristoro è stato invocato *iure proprio* dall'attrice, l'unica voce attribuibile è rappresentata dal c.d. danno parentale per morte del congiunto, per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione (Cass. civ. n. 3767/2018).

Non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché le sofferenze patite a causa della perdita del genitore, sia nel frangente in cui essa viene percepita, sia in tutto l'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.

Ciò posto, dovrà, dunque, essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2022), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,



l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).

L'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.

Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori di influenza del risarcimento una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, vale a dire:

1. l'età della vittima primaria, dovendosi anche in questo caso ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2. l'età della vittima secondaria, ossia il congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del *de cuius*, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;



5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in cui si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).

Le cinque circostanze considerate ai fini della attribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.

Il risarcimento totale risulta, quindi, pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione, fermo restando che sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

Nella vicenda in esame, alla stregua dei suddetti parametri e dei dati acquisiti, si reputa pertanto congruo riconoscere a parte attrice la somma di euro 222.090,00, facendo applicazione del valore del punto base di euro 3.365,00 che dev'essere moltiplicato per 66 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri sopra esposti e tenuto conto del legame che univa genitore-figlia presumibilmente dedotto secondo *l'id quod plerumque accidit*:

- 18 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (60 anni);
- 24 punti per l'età della congiunta al tempo del decesso del padre (28 anni);
- 0 punti in relazione al requisito della convivenza in quanto assente, atteso che, l'attrice, per sua stessa ammissione, era andata a convivere con il suo primo compagno all'età di 24 anni (cfr., atto di citazione, pag. 51, punti 154 e 155);
- 9 punti per la mancanza di altri superstiti;



- 15 punti con riguardo all'aspetto della intensità affettiva dello specifico rapporto in relazione alla indubbia sofferenza interiore patita dall'attrice, avuto riguardo alle circostanze obiettive risultanti dagli atti, al rapporto di genitorialità ed alla presenza di nipotine in tenera età che avevano reso nonno il *de cuius*: invero, non si può a tal fine tralasciare di considerare che la morte del padre abbia certamente spezzato il vincolo familiare ed il rapporto genitore/figlia/nipoti, caratterizzato certamente da sostegno morale ed affettivo.

Ne consegue, quindi, che deve essere riconosciuta all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito *iure proprio*, la somma di euro 222.090,00 (euro 3.365,00 x 66 punti).

Sulla somma così calcolata, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (15.10.2010) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto al soddisfo, per l'importo finale di 255.728,00 (per arrotondamento), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Al riguardo, peraltro, non pare possa trovare applicazione il principio della *compensatio lucri cum damno* non avendo il Ministero della Difesa dimostrato di aver erogato somme di denaro per prestazioni previdenziali in favore dell'attrice, a titolo di indennizzo.

7. Segue: sul danno (*iure proprio*) patrimoniale da lucro cessante.

Quanto al danno patrimoniale, in diritto occorre anzitutto considerare, allo scopo di accertare la fondatezza della relativa domanda risarcitoria, che detto danno patrimoniale va riconosciuto quando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, anche in vita, dal defunto al danneggiato (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/03/2023, n. 8801); stabile contributo il cui onere probatorio incombente sulla parte che formula la domanda è ancor più rigoroso nelle ipotesi (come quella che ci occupa) in cui il familiare non risulta convivere con il *de cuius*, dovendo dimostrarsi la configurabilità di una relazione



caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza materiale con il genitore deceduto. Repert. n. 5966/2024 del 17/06/2024

Ne deriva che il figlio non convivente di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, ha l'onere di allegare e provare che il *de cuius* avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della persona che invoca il diritto, fornendo la relativa prova sulla scorta di apposite circostanze di fatto da allegare e comprovare (ad esempio, che il padre contribuisse al sostentamento anche in parte del figlio).

Nel caso di specie, oltre alla richiesta, supportata soltanto dalla mera e generica prospettazione di asserite donazioni fatte dal Pittau in favore della figlia, non è stata allegata e provata né l'entità di tali erogazioni (importo), né la loro frequenza, né la loro collocazione temporale; neppure è stato allegato o documentato lo stato di bisogno di parte attrice, la sua condizione di disoccupazione. In altri termini, al di là della formulazione della domanda, non è stato allegato e/o provato alcun elemento che lasci presumere che il defunto abbia mai finanziato parte attrice e/o che avrebbe continuato a sovvenzionarla pure dopo il pensionamento, anche alla luce della esistenza in vita della consorte.

Ed in tale contesto di assoluta carenza di allegazioni di fatti costitutivi del diritto e di conseguenti deduzioni probatorie, ad opera della parte onerata, non è neppure consentito il ricorso a presunzioni ed equità.

Dunque, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale vantato *iure proprio* deve essere rigettata.

8. Sulle spese di lite.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'addebito delle stesse segue la soccombenza prevalente nel giudizio del Ministero convenuto, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e, in ragione di quanto previsto dal D.M. del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui le pretese risarcitorie



sono state accolte), della sua natura, delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta (quindi, con riduzione per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e della documentazione), il compenso dovuto al legale di parte attrice (dichiaratosi procuratore antistatario) va quantificato (in rapporto ai valori medi) in complessivi euro 18.400,00 per compensi ed in euro 1.713,00 per esposti, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara tenuto e condanna il Ministero della Difesa a corrispondere in favore di Pittau Monica, per la sua quota, quale erede di Pittau Luigi Angelo e per il danno biologico terminale da costui patito, la somma di euro 28.503,50, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Dichiara tenuto e condanna il Ministero della Difesa a corrispondere in favore di Pittau Monica, per il danno parentale subito iure proprio, la somma di euro 255.728,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Rigetta, nel resto, le domande di parte attrice.

Condanna il Ministero della Difesa al rimborso in favore dell'attrice e, per essa, del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.713,00 per esposti ed in euro 18.400,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, in data 07.06.2024

Il Giudice

dott. Francesco Moroni

Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;

il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della



presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il Giudice
dott. Francesco Moroni

